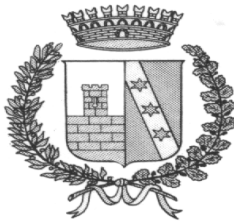


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 5 dd. 26.01.2012
Il Segretario Comunale
F.to dott. Carlo Gius



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 05 DI DATA 26.01.2012

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principali comportamenti ed attività che influiscono sulla vita della comunità con lo scopo di preservare la civile convivenza, la sicurezza la salute, il rispetto e la conservazione dei beni comuni, la qualità di vita in generale e l'igiene ambientale.

2. Il presente regolamento è applicabile su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati soggetti o destinati ad uso pubblico transito oltre ai luoghi privati quando da questi derivino comportamenti dannosi per l'intera comunità.

3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 Vigilanza e sanzioni

1. Il rispetto ed il controllo dell'applicazione del regolamento è affidato al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non, al Corpo Forestale, ai Custodi Forestali ed agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare rispettare le disposizioni dell'Autorità Comunale ed ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento nel rispetto della procedura disposta dalla Legge 24.11.1981 nr. 689.

3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita ripristinando lo stato dei luoghi ed adempiendo alle prescrizioni contenute nel regolamento. In caso contrario l'amministrazione comunale si sostituisce al trasgressore nell'esecuzione del ripristino dei luoghi con rivalsa di spese a carico dello stesso.

4. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 3 Esibizione di titolo

1. Le richieste di concessioni o autorizzazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate al Sindaco con apposita domanda debitamente sottoscritta, correlata da eventuale documentazione integrativa qualora richiesta, con osservanza della normativa sul bollo.

2. I titoli autorizzativi e le concessioni di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo obbiettivo impedimento, nei posti per i quali sono stati concessi permettendone una chiara visione. Essi dovranno essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno salvo che sia diversamente stabilito, per un periodo massimo di un anno di validità. La proroga potrà avvenire mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento potrà essere richiesta copia, previa dichiarazione sottoscritta dal titolare dei motivi che hanno causato la perdita dell'originale.

3. I titoli autorizzativi e le concessioni possono essere sospesi o revocati qualora vengano accertate violazioni delle prescrizioni, in caso di abuso, qualora intervengano nuovi interessi pubblici o vengano meno i requisiti dei titolari.

4. Chi viola la disposizione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 Occupazione di suolo

1. E' vietata qualsiasi occupazione o alterazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico senza titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni del regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, eccetto brevissime operazioni di carico scarico di merci sempre previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta almeno 5 giorni prima al comune.

3. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo e le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 5 Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal regolamento edilizio e dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni devono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità e quando pregiudicano l'incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità.

Art. 6 Luminarie, addobbi, festoni

1. Le luminarie, gli addobbi, i festoni ed i cavi volanti per la conduzione dell'energia o per il loro ancoraggio devono essere installati previa autorizzazione dell'autorità Comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare danni o incidenti e danni a persone o cose, e nel rispetto delle normative in materia comprese quelle sulla sicurezza.

3. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata. .

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00)

Art. 7 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento come ad esempio vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, imposte ecc. devono essere assicurati in modo tale da evitarne la caduta su luogo pubblico o aperto al pubblico. La loro presenza non deve creare alcun intralcio al passaggio di pedoni e veicoli.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 8

Raccolte a scopo benefico

1. La raccolta d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura, luoghi di culto e luoghi di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone o tenere comportamenti che possano influire sulla libertà di scelta delle persone.
3. Il personale addetto alla raccolta di cui al punto 1 deve essere munito di tesserino di riconoscimento e della raccolta deve essere fatta richiesta con comunicazione scritta al comune interessato almeno 8 giorni prima con l'indicazione chiara della società che effettua le operazioni e del responsabile.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 9

Trasporto di materiale di facile dispersione o emanante cattivi odori

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di codice della strada, d'igiene e sanità rifiuti ecc. il trasporto di materiale di facile dispersione (es. sabbia, segatura, detriti, fango, letame, liquame ecc.) deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso ed adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitarne la dispersione sul suolo soprattutto nel centro abitato.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 10

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi, senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di codice della strada, non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. I rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad un'altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Le ramificazioni e la vegetazione non possono occultare o limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono gli scarti della potatura e vegetali o rami lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 11

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 12

Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento per le definizioni e la classificazione dei rifiuti si deve fare riferimento al D. L.vo nr.152/2006 e ss.mm., ed alle norme Provinciali in materia.

2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, in riferimento alle modalità di raccolta, conferimento e gestione dei rifiuti, si deve fare riferimento al Regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani predisposto dal Gestore del Servizio ovvero la Comunità della Val di Non.

Art. 13

Posizionamento contenitori per i rifiuti

1. Al fine dello smaltimento dei R.s.u., secondo le modalità e le tempistiche definite nel Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 12, gli appositi contenitori vanno posizionati su area pubblica al limite della proprietà privata di ogni singolo utente che è tenuto a riportarli entro il confine della propria proprietà dopo lo svuotamento. E' onere di ciascun utente vigilare su eventuali manomissioni fatte da terzi sui contenitori e relativo contenuto.

2. Chi ostacola o impedisce le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e l'accesso al personale addetto al controllo sul corretto utilizzo dei contenitori stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 14

Obblighi connessi alla raccolta differenziata

1. Gli utenti del servizio d'igiene urbana devono conferire separatamente la frazione secca da quella umida e devono conferire separatamente negli appositi contenitori le frazioni merceologiche di rifiuto riciclabili.

2. Gli utenti devono rispettare le indicazioni del gestore del servizio in ordine alla corretta separazione di rifiuti e loro conferimento nei contenitori.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 15

Rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti provenienti dall'attività domestica, industriale, artigianale, commerciale o da servizi assimilabile per quantità e qualità a rifiuti urbani (quali ad esempio pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" o "F", oli esausti, cartone elettrodomestici) sono soggetti a raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal gestore, compresa la possibilità di stipulare apposita convenzione o di conferire il rifiuto presso i centri di recupero.

2. Chi utilizza modalità di conferimento diverse da quelle stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00 (p.m.r. € 120,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 16
Abbandono di rifiuti

1. E' fatto divieto assoluto di abbandonare, depositare o immettere nelle acque superficiali o sotterranee i rifiuti ai sensi del D.L.vo nr.152/2006 e ss.mm., ed alle norme Provinciali in materia.
2. Chi viola il presente articolo è soggetto alle sanzioni indicate nell'Art 255 e seguenti del D.L.vo nr.152/2006 e ss.mm., ed alle norme Provinciali in materia.

Art. 17
Cestini stradali

1. E fatto divieto assoluto d'inserire rifiuti domestici nei cestini stradali nei cestini posti a servizio delle aree verdi, nei bidoni a servizio delle zone cimiteriali e nei container a servizio del cantiere comunale o gestito direttamente dal Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 18
Pulizia dei mercati, fiere ed occupazioni suolo pubblico

1. Le aree di vendita concesse a venditori ambulanti o commercianti per fiere, mercati, mostre, esposizioni, occupazioni suolo pubblico ecc. devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento del concessionario del servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio o occupazione deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato, i cartoni devono essere opportunamente ripiegati per ridurre l'ingombro ed i rifiuti inseriti in sacchi o appositi contenitori.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 19
Manomissione dei contenitori

1. E' vietato estrarre i rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti e cestini stradali, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 20
Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e

relative pertinenze e gli accessi alle proprietà private, anche nel caso di neve proveniente da operazioni di sgombero della strada pubblica.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.

3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a propria cura, segnalano e delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.

4. La neve deve essere accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi in ogni caso mai sulla strada.

5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interraste, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.

6. E' vietato depositare o spargere su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.

7. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 21

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.

2. Nelle aree verdi è vietato:

- a) provocare rumori molesti;
- b) calpestare aiuole di piante e fiori;
- c) strappare o danneggiare piante, fiori e tappeto erboso;
- d) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
- e) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione e la salute pubblica;
- f) manomettere giochi ed attrezzature;
- g) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
- l) campeggiare o bivaccare;

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 22

Atti contrari alla pubblica decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare esigenze corporali (es. urinare) fuori dei luoghi all'uopo destinate o in luoghi non appartati fuori del centro abitato.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00). senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 23

Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio comunale ad eccezione della distribuzione effettuata direttamente nelle mani del destinatario o a domicilio.

2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica e porre pubblicità sui veicoli in sosta.

3. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale fuori dagli spazi previsti dall'Amministrazione comunale e l'imbrattamento di cartelli e segnaletica ecc.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00), senza pregiudizio per le sanzioni penali. Obbligato in solido con il trasgressore risulta essere il committente o, in caso di mancata identificazione, la persona o l'azienda o l'ente a cui fa riferimento il materiale pubblicitario.

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 24

Disposizioni e divieti generali

1. I proprietari ed i detentori d'animali di qualsiasi specie devono assicurarne il benessere adottando ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

2. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito. Qualora la recinzione degli animali risulti inadeguata o comunque tale da creare disturbo o spavento a chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il proprietario o detentore deve installare opportune barriere oscuranti.

3. Nei giardini e negli spazi privati ai quali sia impedito l'accesso a terzi i cani possono essere tenuti sciolti, quando l'accesso ai luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "ATTENTI AL CANE".

4. E' vietato tenere in abitazione, giardino o altro luogo privato degli animali che arrechino disturbo alla quiete dei vicini, specialmente nelle ore notturne durante le ore destinate al riposo delle persone. Il proprietario o detentore potrà essere diffidato dal Sindaco o dal personale del servizio Veterinario Provinciale ad allontanare l'animale molesto o adottare le misure più idonee ad evitare il disturbo.

5. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 25

Uso di sostanze velenose

1. E' severamente vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali e persone. Sono esclusi dai divieti le operazioni di derattizzazione e disinfestazione previo preventivo avviso alla popolazione e delimitando chiaramente la zona interessata, previa autorizzazione del Comune da richiedere al meno 10 giorni prima.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00), salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 26

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca qualsiasi animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati e lungo le piste ciclabili deve essere munito di sacchetti e paletta (o simile), adeguati alle dimensioni degli animali, per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente ed i contenitori usati devono essere depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, nei contenitori per il rifiuto secco domestici o nei cestini stradali.

3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta, nelle aiuole, nei parchi pubblici o aperti al pubblico transito.

4. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle Forze di Polizia.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 27

Conduzione di cani

1. Sul territorio comunale i cani devono essere condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
- b) al guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 di lunghezza dello stesso, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- c) al guinzaglio e con la museruola, rigida o morbida, lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali possa crearsi rischio per l'incolumità di persone o animali;

2. E' vietato l'accesso ai cani:

- a) aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o nelle aree dove vi sia specifica indicazione di divieto;
- b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- c) nei luoghi di culto (es. cimiteri, chiese ecc.).

3. L'Amministrazione Comunale può, mediante l'apposizione di opportuna segnaletica, destinare spazi destinati ai cani dove gli stessi possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

4. I detentori devono iscrivere i loro cani all'anagrafe canina e comunicare qualsiasi variazione (residenza, morte, cambio di proprietà ecc.) come disposto dalla Legge Provinciale in materia che stabilisce le modalità e le sanzioni in caso di inadempienza.

5. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovano nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

6. I detentori di cani impegnativi, in ottemperanza a quanto prescritto nell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di data 03/03/2009, devono essere in possesso di specifica attestazione denominata "patentino". Il rilascio dello stesso avverrà a seguito di apposito percorso formativo predisposto dal Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina provinciale, nell'ambito del suo compito di tutela dell'incolumità pubblica.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 28

Cattura e custodia dei cani o altri animali

1. I cani o altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

2. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane o altro animale trovato a vagare su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali attualmente situato presso il Comune di Fondo, dopo i previsti controlli sanitari, per un periodo massimo di 7 giorni oltre i quali l'animale deve essere accompagnato al canile Provinciale.

3. Le spese relative al trasporto, alla custodia, all'alimentazione ed ai controlli sanitari sono a carico del proprietario e devono essere corrisposte al Comune territorialmente competente e che ha sostenuto le spese prima di ottenere la restituzione dell'animale. Le spese possono essere corrisposte, in caso d'impossibilità di rivolgersi al comune competente per territorio, al personale del Corpo di Polizia Locale che provvederà alla consegna al comune.

Art. 29

Colonie di gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline che stanziano sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale a mezzo del Servizio Veterinario.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica. Il Comune di Castelfondo, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e il sostentamento dei felini. Agli stessi sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Protezione Animali.
4. Non sono assimilabili a colonie feline i nuclei di gatti regolarmente posseduti e curati quotidianamente dai cittadini.
5. E' vietato portare cibo ed alimentare le colonie di gatti presenti sul territorio dai singoli cittadini in assenza d'autorizzazione comunale. Questi rispondono d'eventuali problemi igienico sanitari causati dalla presenza di scarti di cibo e dalla sporcizia generata in generale.
6. In caso di necessità, dovute prevalentemente a problemi igienici, la colonia felina può essere sterilizzata. La sterilizzazione deve essere richiesta in Comune e deve essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria che ne stabilisce tempi e modalità.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 30

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. L'Amministrazione comunale in caso di segnalazione di disturbo al cittadino o di danno all'ambiente effettua dei controlli alle attività produttive e di servizio nelle quali vengono utilizzati dei macchinari o vengono effettuate delle lavorazioni particolarmente rumorose impartendo idonee prescrizioni, con il supporto, qualora si renda necessario, di apposite strutture Provinciali.
2. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri qualora non già diversamente disposto, deve essere sospesa tra le ore dodici e le ore tredici e dalle ore venti alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole, e le attività agricole legate alla fienagione e alla frutticoltura.
3. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe, come indicato dalla normativa specifica in particolare dal regolamento d'attuazione del piano di zonizzazione e risanamento acustico, che devono avere carattere occasionale e per brevi periodi di tempo.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 31

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti e diffusori musicali, di elettrodomestici in generale ecc. deve essere fatto con particolare moderazione ed in modo da non arrecare disturbo.

2. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono rumori e vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventidue alle ore sei del giorno successivo.

3. Nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso in modo da non arrecare disturbo.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 32

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività lavorative riconducibili a lavori edili e stradali che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici macchine operatrici ecc. sono soggette a comunicazione, da chiedere almeno 5 giorni prima del loro inizio all'ufficio tecnico del comune. L'autorizzazione specificherà orari e modalità di utilizzo di detta attrezzatura.

2. Nelle attività riconducibili a lavori edili e stradali l'uso di macchinari particolarmente rumorosi è consentito nelle giornate feriali dalle 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 come disposto dal regolamento di zonizzazione e risanamento acustico, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.

3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi nel cantiere devono essere predisposti interventi per l'abbattimento delle emissioni comprese idonee schermature fonoassorbenti.

4. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori d'edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

5. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00), oltre alle sanzioni specifiche in materia.

Art. 33

Attività private di piccola manutenzione e simili

1. Le attività effettuate da privati cittadini di piccola manutenzione o simili che implicano l'uso di macchinari quali ad esempio taglialegna, motoseghe, tagliaerba, compressori e attrezzatura rumorosa, sia in ambiente chiuso sia aperto, non devono arrecare disturbo al vicinato.

2. Le attività di cui al comma precedente che arrecano disturbo, in presenza di specifiche lamentele, devono essere effettuate in base a quanto disposto dal regolamento di zonizzazione e risanamento acustico come di seguito indicato:

- a) nei giorni feriali compreso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- b) nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo quanto già previsto nel Piano di zonizzazione acustica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150.00 (p.m.r. € 50,00).

OGGETTI RINVENUTI SUL TERRITORIO

Art. 34

Disposizioni generali

1. I seguenti articoli vanno ad integrare le funzioni attribuite dal Codice Civile , agli articoli 927 e seguenti, all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.

2. L'Amministrazione comunale attiva un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune con l'esclusione di armi, esplosivi e veicoli a motore ancora muniti di targa.

Art. 35

Rinvenimento e restituzione

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale viene registrato su apposito registro e deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Al ritrovatore viene rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

2. L'Amministrazione provvede a segnalare il deposito dell'oggetto rinvenuto mediante avviso all'albo comunale.

3. L'Amministrazione a mezzo del proprio incaricato, una volta accertata la proprietà del bene, provvede all'immediata riconsegna al legittimo proprietario previa esibizione di un documento d'identità e sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta riconsegna.

4. Trascorso un anno dalla data di ritrovamento senza che il proprietario ne richieda la restituzione la cosa mobile rinvenuta passa in proprietà al ritrovatore che ne può entrare in possesso entro novanta giorni.

5. Se ne il proprietario ne il ritrovatore fanno richiesta di restituzione il bene passa di proprietà al Comune.

Art. 36

Rimborso spese di deposito o accertamento

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

Art. 37

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore previa approvazione del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e finalità
- Art. 2 Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 Esibizione di titolo

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 Occupazione di suolo
- Art. 5 Diniego
- Art. 6 Luminarie, addobbi, festoni
- Art. 7 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 8 Raccolte a scopo benefico.

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 9 Trasporti di materiale di facile dispersione o emanante cattivi odori
- Art. 10 Alberi, rami e siepi
- Art. 11 Recapito degli amministratori di condominio

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 12 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 13 Posizionamento contenitori per i rifiuti
- Art. 14 Obblighi relativi alla raccolta differenziata
- Art. 15 Rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti sanitari, rifiuti ingombranti.
- Art. 16 Abbandono di rifiuti
- Art. 17 Cestini stradali
- Art. 18 Pulizia dei mercati, fiere ed occupazioni suolo pubblico
- Art. 19 Manomissione dei contenitori
- Art. 20 Sgombero neve
- Art. 21 Tutela delle aree verdi
- Art. 22 Atti contrari alla pubblica decenza
- Art. 23 Distribuzione di materiale pubblicitari

CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 24 Disposizioni e divieti generali
- Art. 25 Uso di sostanze velenose
- Art. 26 Pulizia di luoghi e locali pubblici
- Art. 27 Conduzione dei cani
- Art. 28 Cattura e custodia dei cani o altri animali
- Art. 29 Colonie di gatti

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Art. 30 Limiti temporali per l'esercizio di attività
- Art. 31 Rumori e vibrazioni da attività domestiche
- Art. 32 Cantieri edili, stradali e simili
- Art. 33 Attività private di piccola manutenzione e simili

OGGETTI RINVENUTI SUL TERRITORIO

- Art. 34 Disposizioni generali
- Art. 35 Rinvenimento e restituzione
- Art. 36 Rimborso spese di deposito o accertamento
- Art. 37 Disposizioni finali

Il presente Regolamento è stato parzialmente modificato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.ro 05 di data 26.01.2012

IL SINDACO
F.to Ianes Nadia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo Gius

—
La deliberazione n.ro 05 dd. 26.01.2012 è stata pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi
dal 30 gennaio 2012 al 09 febbraio 2012 senza opposizioni.

Castelfondo, li 10 febbraio 2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo Gius

—
Pubblicato avviso di deposito del Regolamento, all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10
febbraio 2012 al 25 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale.

Castelfondo, li 26 febbraio 2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo Gius

—
Il Regolamento è entrato in vigore in data 26 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale.
Castelfondo, li 26 febbraio 2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo Gius

Per copia conforme all'originale
Castelfondo, 27 febbraio 2012
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo Gius